

I presupposti per poter autorizzare legittimamente lo svolgimento dell'attività venatoria. I più recenti pronunciamenti giurisprudenziali

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nelle ultime settimane, si sono susseguiti importanti pronunciamenti, da parte della Giustizia Amministrativa, in materia di esercizio della caccia, proprio in corrispondenza con l'apertura della stagione venatoria 2018-19, avvenuta il 16 settembre scorso.

I nostri Lettori ricorderanno l'importante sentenza n. 3852 dello scorso 22 giugno resa dal Consiglio di Stato, pubblicata sulle pagine di questo sito (http://www.dirittoambiente.net/file/news_3682.pdf) che, nel confermare la sentenza di primo grado resa dal TAR Basilicata, su ricorso di diverse Associazioni ambientaliste per l'annullamento del calendario venatorio regionale, ha ribadito, rafforzandone la portata, una serie di principi che dovrebbero sorreggere l'azione amministrativa delle Regioni in sede di approvazione del calendario venatorio annuale.

Il principio cardine, peraltro di portata non certo innovativa, enunciato dal Consiglio di Stato, si rinviene nell'affermazione per cui la disciplina di settore miri al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco procedimentalizzando la complessiva azione anche attraverso l'acquisizione di qualificati pareri tecnici che mirano a valutare la concreta sostenibilità dell'esercizio venatorio, per tempi, modalità e misura, con l'esigenza di protezione della fauna.

Partendo da tale assunto, ha ribadito come alle Regioni, nell'ambito della ripartizione delle competenze disegnata dall'art. 117 Cost., spetti un importante ruolo in tema di gestione della fauna selvatica, potendo esse vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, provvedendo a predisporre piani di prelievo adeguati e sostenibili e dovendo anche, ai sensi dell'art. 1 bis della legge 157/92, facendo il possibile per riportare le specie a uno stato di conservazione cosiddetto "favorevole", vale a dire adottando tutte le misure necessarie per intervenire a tutela delle specie a stato di conservazione sfavorevole. Tra queste, l'indispensabile misura di garantire il rigoroso divieto di caccia durante i periodi della riproduzione e della migrazione pre-riproduttiva, vale a dire di ritorno ai luoghi di nidificazione e riproduzione.

Proprio per tale ragione, ha affermato il Consiglio di Stato, *“all'interno del corpo regolatorio come sopra ricostruito esplica un rilievo centrale la funzione svolta dall'ISPRA, le cui indefettibili funzioni consultive si ascrivono nella logica di individuare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, come tali ricadenti nella sfera legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte Cost. sentenza n. 278 del 2012; 107/2014) siccome riconducibili al valore ambiente”*.

Con la conseguenza che anche volendo accedere alla tesi per cui il parere dell'ISPRA avrebbe sì natura obbligatoria ma comunque non vincolante, risultano evidenti due principi. Il primo, che l'organo di amministrazione attiva, vale a dire la Regione, per potersene legittimamente discostare, sia tenuto a motivare in ordine alle ragioni (da rinvenirsi all'evidenza tra quelle che l'ordinamento considera meritevoli di tutela) per cui ha ritenuto di non doversi attenere alle indicazioni ivi espresse.

Il secondo, direttamente conseguente al primo, per cui deve ritenersi ovvio il postulato che compete alla Regione, ove voglia discostarsi dal parere ISPRA, dover dimostrare, con propri dati, la sussistenza delle speciali condizioni, predicabili rispetto al proprio territorio regionale, accompagnati da un'affidabile attività di monitoraggio e supportati da dati tecnici elaborati con sufficiente rigore scientifico.

Tali principi sono stati ancora ripresi in due recentissimi provvedimenti cautelari, il primo del Tar Sicilia (PA), e segnatamente nell'ordinanza 19 settembre 2018 n.847 che, accertato che la Regione Sicilia sia era discostata dalle indicazioni fornite dall'ISPRA senza tuttavia richiamare, come avrebbe dovuto, dati scientifici attuali e soprattutto specificamente riferiti alla realtà regionale siciliana, con ciò rendendo inattendibile la valutazione tecnica compiuta, ha affermato che il provvedimento regionale, impugnato anche in questo caso da diverse Associazioni ambientaliste, era strutturato in modo da consentire un esercizio venatorio del tutto *extra ordinem*, in relazione ad un bene che costituisce *“patrimonio indisponibile dello Stato” ed è salvaguardato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (ex art.1 L. n.157/1992) anche ai fini della tutela risarcitoria del danno erariale”*.

Il tutto richiamando espressamente, sul punto, l'importante sentenza della Corte dei Conti, Sezione prima Giurisdizionale Centrale di Appello, n. 248/18 che ha condannato al pagamento di una somma complessiva pari ad oltre un milione di euro l'ex Presidente della Provincia

Autonoma di Bolzano e Assessore alle Foreste e l'ex direttore dell'Ufficio Caccia e Pesca della medesima Provincia per aver emanato una serie di atti gravemente illegittimi, tesi a consentire l'apprendimento *contra legem* di fauna selvatica in violazione delle Direttiva Habitat 92/43/CEE e della legge quadro 11 febbraio 1992 n.157.

In argomento, segnaliamo da ultimo quanto statuito dal Consiglio di Stato , con decreto ex art.56 c.p.a 20 settembre 2018 n.4456, che, richiamato il proprio precedente n.3852 del giugno scorso, ha ricordato che l'interesse pubblico alla protezione del patrimonio faunistico e alla salvaguardia della sostenibilità biologica del prelievo venatorio prevale su quello, di cui la Regione appellante è portatrice, di consentire giornate di prelievo venatorio per alcune specie su cui appunto l'ISPRA ha espresso avviso negativo.

Valentina Stefutti

Publicato il 24 settembre 2018